



# CITTÀ DI PORTO SAN GIORGIO

PROVINCIA DI FERMO

## DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

### N. 13 DEL 30/03/2021

**OGGETTO:** IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA 2021- DETERMINAZIONE ALIQUOTE E DETRAZIONI

L'anno duemilaventuno, addì trenta, del mese di Marzo dalle ore 18:45, presso la Sala delle Adunanze Consiliari del Palazzo Municipale ovvero come indicato a verbale nei casi di videoconferenza, previo esaurimento delle formalità prescritte dalla Legge e dallo Statuto, si è riunito il Consiglio Comunale sotto la presidenza di Dott. CATALINI GIUSEPPE.

| COGNOME E NOME     | PRESENTE | COGNOME E NOME       | PRESENTE |
|--------------------|----------|----------------------|----------|
| LOIRA NICOLA       | SI       | CATALINI GIUSEPPE    | SI       |
| CIABATTONI CATIA   | SI       | BISONNI RENATO       | SI       |
| COSSIRI ANTONELLO  | SI       | AGOSTINI ANDREA      | --       |
| CLEMENTI GIACOMO   | SI       | BRAGAGNOLO FABIO     | SI       |
| BONANNO ROBERTA    | SI       | PETROZZI RENZO       | SI       |
| PASQUINI STAMURA   | SI       | DEL VECCHIO CARLO    | SI       |
| AMOROSO MARISA     | SI       | MARINANGELI MARCO    | SI       |
| LANCIOTTI CARLOTTA | --       | VITTURINI MARIA LINA | --       |
| DE LUNA CHRISTIAN  | SI       |                      |          |

Presenti n° 14 Assenti n° 3

Sono altresì presenti i seguenti Assessori:

GRAMEGNA TOTA FRANCESCO, BALDASSARRI ELISABETTA, VARLOTTA FILOMENA, DI VIRGILIO ANDREA

Partecipa il Vice Segretario Comunale Avv. POPOLIZIO CARLO, il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Dott. CATALINI GIUSEPPE, nella sua qualità di Presidente, assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra riportato.

La seduta è pubblica.

## .9) Imposta municipale propria 2021 – determinazione aliquote e detrazioni.

**Discussione ed interventi omessi e/o riportati nella registrazione/trascrizione così come indicato al precedente punto 8 dell'o.d.g.**

---

Visti gli articoli 8 e 9 del Decreto Legislativo 14 marzo 2011 n. 23 e l'art. 13 del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, i quali prevedono l'istituzione dell'Imposta Municipale Propria in sostituzione dell'ICI nonché dell'IRPEF e delle relative addizionali sui redditi fondiari dei beni non locati;

Vista la Legge di Stabilità 2014 (Legge n. 147/2013), la quale ai commi da 639 a 731 dell'articolo unico, istituisce l'Imposta Unica Comunale che si compone di IMU (per la componente patrimoniale), TARI e TASI (per la componente riferita ai servizi);

Vista la Legge n. 160/2019 la quale abolisce l'Imposta Unica Comunale di cui all'art. 1, comma 639, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 (ad eccezione delle disposizioni relative alla tassa sui rifiuti – Tari), ed istituisce la Nuova Imu (Imposta Municipale Propria) prevedendo l'unificazione delle due previgenti forme di prelievo (IMU – TASI), di cui ai commi 739 a 783, art. 1, della Legge n. 160/2019;

Visto in particolare l'art.1, comma 780, della Legge 27 dicembre 2019 n. 160 (Legge di Bilancio 2020) il quale prevede che: "A decorrere dal 1° gennaio 2020 sono abrogati: l'articolo 8, ad eccezione del comma 1, e l'articolo 9, ad eccezione del comma 9, del Decreto Legislativo 14 marzo 2011, n. 23; l'articolo 13, commi da 1 a 12-ter e 13-bis, del Decreto Legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla Legge 6 dicembre 2011, n. 214 (*omissis*);

Visto il nuovo "Regolamento per la disciplina dell'Imposta Municipale Propria" approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 8 del 21 maggio 2020;

Vista la deliberazione del Consiglio Comunale n. 7 del 21 maggio 2020 ad oggetto: IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU) 2020 - DETERMINAZIONE ALIQUOTE E DETRAZIONI.

Richiamati:

- l'articolo 172, comma 1, lettera c) del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, il quale prevede che gli enti locali alleghino al bilancio di previsione le deliberazioni con le quali sono determinate, per l'esercizio di riferimento, *"le tariffe, le aliquote d'imposta e le eventuali maggiori detrazioni, le variazioni dei limiti di reddito per i tributi locali e per i servizi locali, nonché, per i servizi a domanda individuale, i tassi di copertura in percentuale del costo di gestione dei servizi stessi"*;
- l'art. 53, comma 16, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, come sostituito dall'art. 27, comma 8 della legge 28 dicembre 2001, n. 448, il quale stabilisce che il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa

l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'art. 1, comma 3, del D.L.gs 28 settembre 1998, n. 360 nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione;

- l'art.1, comma 169, della Legge n. 296/2006, secondo cui gli Enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione e dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio, purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno;
- il comma 3, ultimo capoverso, dell'art. 193 del D. Lgs. n. 267/2000, come modificato dall'art. 1, comma 444, della legge n. 228/2012, che stabilisce che l'Ente può modificare le tariffe e le aliquote relative ai tributi di propria competenza, per il ripristino degli equilibri di bilancio, entro la data stabilita per la deliberazione della salvaguardia degli equilibri di bilancio;

Considerato che l'art. 151, comma 1, del Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali, approvato con Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e s.m.i., fissa al 31 dicembre il termine per la deliberazione dei bilanci di previsione per l'anno successivo da parte degli Enti Locali e dispone che i termini possono essere differiti con decreto del Ministro dell'Interno, d'intesa con il Ministro dell' Economia e delle Finanze, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, in presenza di motivate esigenze;

Vista la L. 17 luglio 2020, n. 77 che ha convertito, con modificazioni, il decreto legge 19 maggio 2020, n. 34 (decreto Rilancio), contenente "Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19", la quale al comma 3-bis dell'art. 106 prevede il differimento del termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2021/2023 al 31 gennaio 2021;

Visto inoltre il decreto del Ministero dell'Interno del 13 gennaio 2021 con il quale è stato disposto il differimento al 31 marzo 2021 del termine per l'approvazione del bilancio di previsione 2021/2023 da parte degli enti locali (pubblicato in GU Serie Generale n. 13 del 18.-01-2021);

Preso atto che, in materia di aliquote e detrazioni d'imposta, l'art. 1, commi 748-754, della Legge 27 dicembre 2019 n. 160, fissa le seguenti misure di base:

#### Aliquote:

- aliquota dello 0,5% per le unità immobiliari adibite ad abitazione principale del contribuente e relative pertinenze, limitatamente alle categorie A/1, A/8 e A/9 (comma 748);
- aliquota dello 0,1% per i fabbricati rurali ad uso strumentale (comma 750);
- aliquota dello 0,1% per i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati (comma 751);

- aliquota dello 0,76% per i terreni agricoli (comma 752);
- aliquota dello 0,86% per gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, di cui la quota pari allo 0,76% è riservata allo Stato (comma 753);
- aliquota dello 0,86% per tutti gli altri immobili (comma 754).

#### Detrazioni:

- detrazione d'imposta di € 200,00, riconosciuta a favore di:
  - 1) unità immobiliari adibite ad abitazione principale del contribuente, classificate nelle categorie catastali A/1, A/8, A/9 e relative pertinenze;
  - 2) unità immobiliari regolarmente assegnate dagli Istituti autonomi per le case popolari (IACP) o dagli enti di edilizia residenziale pubblica, comunque denominati, aventi le stesse finalità degli IACP;

Rilevato che, in materia di determinazione delle aliquote dell'Imposta Municipale Propria, sulla base della Legge 27 dicembre 2019, n. 160, ai comuni sono state concesse le seguenti facoltà di manovra sulle aliquote:

- variare in aumento l'aliquota di base dell'abitazione principale sino a 0,1 percentuali o diminuirla fino all'azzeramento (comma 748);
- variare in sola diminuzione l'aliquota di base dei fabbricati rurali ad uso strumentale fino all'azzeramento (comma 750);
- fino all'anno 2021, variare in aumento l'aliquota di base dei fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita (fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati) sino a 0,15 punti percentuali o in diminuzione fino all'azzeramento (comma 751);
- variare in aumento l'aliquota di base dei terreni agricoli sino a 0,3 punti percentuali o in diminuzione fino all'azzeramento (comma 752);
- variare in aumento l'aliquota di base delle unità immobiliari ad uso produttivo classificate nel gruppo catastale D sino a 0,2 punti percentuali o in diminuzione fino al limite dello 0,76% (comma 753);
- variare in aumento l'aliquota di base degli altri immobili sino a 0,2 punti percentuali o in diminuzione fino all'azzeramento (comma 754);

Preso atto che, ai sensi dell'art. 1, comma 740 della Legge n. 160/2019, il possesso dell'abitazione principale, come definita dalla lettera b) del comma 741, non costituisce presupposto dell'imposta e che ai sensi della successiva lettera c) del comma 741, l'Imposta Municipale Propria non si applica:

- alle unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari;
- alle unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa destinate a studenti universitari soci assegnatari, anche in assenza di residenza anagrafica;
- ai fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali come definiti dal DM Infrastrutture 22.04.2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 146 del 24.06.2008, adibiti ad abitazione principale;
- alla casa familiare assegnata al genitore affidatario dei figli, a seguito di

provvedimento del giudice che costituisce altresì ai soli fini dell'applicazione dell'imposta, il diritto di abitazione in capo al genitore affidatario stesso;

- ad un solo immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, posseduto e non concesso in locazione, dal personale in servizio permanente appartenente alle Forze Armate e alle Forze di Polizia ad ordinamento militare e da quello dipendente delle Forze di Polizia ad ordinamento civile, nonché dal personale del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, e, fatto salvo quanto previsto dall'art. 28 comma 1, del D.Lgs 19.05.2000 n. 139, dal personale appartenente alla carriera prefettizia, per il quale non sono richieste le condizioni di dimora abituale e della residenza anagrafica.

Rilevato altresì, che i Comuni possono, nell'ambito della propria potestà regolamentare, considerare assimilata all'abitazione principale l'unità immobiliare posseduta da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata. In caso di più unità immobiliari, la predetta agevolazione può essere applicata a una sola unità immobiliare (art. 1, comma 741, lett.c), Legge 27 dicembre 2019, n. 160) e che il Comune di Porto San Giorgio ha esercitato tale facoltà all'art. 11 del vigente regolamento IMU;

Considerato che la Legge di Bilancio 2020 ha confermato alcune delle casistiche della previgente disciplina in materia di IMU e più precisamente:

- l'esenzione dall'imposta dei terreni agricoli posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali iscritti alla previdenza agricola, indipendentemente dalla loro ubicazione;
- la riduzione della base imponibile del 50% per le unità immobiliari (ad eccezione per quelle classificate nelle categorie catastali A1, A8 e A9) concesse in comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado, che la utilizzino come abitazione principale, a condizione che il contratto sia registrato e che il comodante possieda al massimo due unità abitative nello stesso Comune, nonché vi risieda anagraficamente e dimori abitualmente. In caso di morte del comodatario, tale beneficio si estende al coniuge di quest'ultimo in presenza di figli minori;
- la riduzione al 75 per cento dell'imposta, determinata secondo l'aliquota stabilita dal comune, per le abitazioni locate a canone concordato di cui alla Legge 9 dicembre 1998, n. 431.

Preso atto infine che la Legge 30 dicembre 2020 n. 178 Bilancio di previsione dello Stato per l'anno 2021 e bilancio pluriennale per il triennio 2021-2023 all'art. 1 comma 48 prevede tra l'altro che :“a partire dall'anno 2021 per una sola unità immobiliare a uso abitativo, non locata o data in comodato d'uso, posseduta in Italia a titolo di proprietà o usufrutto da soggetti non residenti nel territorio dello Stato che siano titolari di pensione maturata in regime di convenzione internazionale con l'Italia, residenti in uno Stato di assicurazione diverso dall'Italia, l'imposta municipale propria di cui all'articolo 1, commi da 739 a 783, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, è applicata nella misura della metà “,

Ritenuto di deliberare le aliquote e detrazioni per l'esercizio 2021, come indicato nella

tabella seguente:

|  |  |
|--|--|
| <p><b><u>0.6 PER<br/>CENTO</u></b></p> <p><b><u>DETRAZIONE</u></b></p> | <p style="text-align: center;"><b>ALIQUOTA PER ABITAZIONE PRINCIPALE E RELATIVE<br/>PERTINENZE (cat. catastali A/1, A/8 E A/9)<br/>AUMENTATA DI 0,10 PUNTI PERCENTUALI<br/>RISPETTO ALL'ALIQUOTA BASE</b></p> <p>Ai sensi del comma 740, art. 1, della Legge di Bilancio 2020, il possesso dell'abitazione principale o assimilata non costituisce presupposto dell'imposta, salvo che si tratti di un'unità abitativa classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9.</p> <p>Si intende, per effettiva abitazione principale, l'immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare nel quale il possessore e i componenti del suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente.</p> <p>L'aliquota si applica anche alle pertinenze classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7 nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo.</p> <p>È considerata, altresì, abitazione principale l'unità immobiliare posseduta da anziani o disabili che acquisiscono la propria residenza in istituto di ricovero o sanitario a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata. In caso di più unità immobiliari, la predetta agevolazione può essere applicata ad una sola unità immobiliare</p> <p>Dall'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, nonché per le relative pertinenze, si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, <b>€ 200,00</b> rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica.</p> <p>La suddetta detrazione si applica anche agli alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti autonomi per le case popolari (IACP) o dagli enti di edilizia residenziale pubblica, comunque denominati, aventi le stesse finalità degli IACP, istituiti in attuazione dell'articolo 93 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616.</p> |
| <p><b><u>1,06 PER<br/>CENTO</u></b></p>                                | <p style="text-align: center;"><b>ALIQUOTA DI BASE DI CUI AL COMMA 754, ART. 1, DELLA<br/>LEGGE N. 160/2019 AUMENTATA DI 0,20 PUNTI PERCENTUALI</b></p>  |

|   |   |
|---|---|
| <p style="text-align: center;"><b><u>0,6 PER<br/>CENTO</u></b></p>  | <p style="text-align: center;"><b>DIMINUZIONE DI 0,26 PUNTI PERCENTUALI</b></p> <p>Tale aliquota si applica a favore dei possessori di immobili ad uso abitativo (comprese le pertinenze) che vengono locati mediante la stipula di un contratto a canone "concordato", formato sulla base degli accordi di cui all'art. 2 , comma 3, della legge 9 dicembre 1998, n. 431, in cui, tutti i conduttori intestatari del contratto abbiano la propria residenza (l'imposta così determinata si riduce del 25%, art. 1, comma 760, della Legge n. 160/2019), secondo quanto previsto dall'art. 4 Legge 431/98, dal DM Infrastrutture e Trasporti del 16.01.2017 e dall'accordo territoriale per la stipula dei contratti a canone di locazione concordato;</p> <p>Tale aliquota, si applica, inoltre, per l'unità immobiliare ad uso abitativo e relative pertinenze possedute, a titolo di proprietà o usufrutto, da cittadini italiani residenti all'estero, a condizione che l'abitazione non risulti locata o data in comodato d'uso. Tale aliquota si applica limitatamente ad una unità immobiliare e relative pertinenze classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo.</p>  |
| <p style="text-align: center;"><b><u>0.96 PER<br/>CENTO</u></b></p> | <p style="text-align: center;"><b>AUMENTO DI 0,10 PUNTI PERCENTUALI</b></p> <p>Tale aliquota si applica:</p> <p>a favore di possessori di immobili (con relative pertinenze) con contratto regolarmente registrato, per il periodo di effettiva locazione;</p> <p>alle unità immobiliari ad uso abitativo, con relative pertinenze, date in comodato gratuito a parenti in linea retta di primo grado (comodato <b>NON</b> registrato) che la utilizzino quale abitazione principale da almeno anni tre.</p> <p>3) alle unità immobiliari (ad eccezione di quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9) concesse in comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado che la utilizzano come abitazione principale, a condizione che il contratto sia registrato e che il comodante possieda al massimo due unità abitative nello stesso comune in cui è ubicato l'immobile concesso in comodato (di cui una adibita a propria abitazione principale) e risieda anagraficamente nonché dimori abitualmente nello stesso comune in cui è situato l'immobile concesso in comodato. Questo beneficio si estende, in caso di morte del comodatario, al coniuge di quest'ultimo in presenza di figli minori (art. 1, comma 747, Legge di Bilancio 2020). In questo caso, la base imponibile è ridotta del 50 per cento;</p> <p>4) aree edificabili;</p> <p>5) ulteriori pertinenze di abitazione principale.</p> |

|   |   |
|---|---|
| <p style="text-align: center;"><b><u>0,97 PER<br/>CENTO</u></b></p> | <p style="text-align: center;"><b>AUMENTO DI 0,11 PUNTI PERCENTUALI</b></p> <p>Tale aliquota si applica per le seguenti unità immobiliari:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. categoria catastale A10</li> <li>2. categoria catastale C 01</li> <li>3. categoria catastale C 03</li> <li>4. categoria catastale D, ad <b>esclusione della categoria D05 alla quale viene applicata l'aliquota ordinaria del 1,06 per cento.</b></li> </ol> |
| <p style="text-align: center;"><b><u>0,96 PER<br/>CENTO</u></b></p> | <p style="text-align: center;"><b>ALiquota per i terreni agricoli<br/>AUMENTATA DI 0,20 PUNTI PERCENTUALI<br/>RISPETTO ALL'ALiquota BASE</b></p>  |
| <p style="text-align: center;"><b><u>0,25 PER<br/>CENTO</u></b></p> | <p style="text-align: center;"><b>ALiquota per i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati,<br/>AUMENTATA DI 0,15 PUNTI PERCENTUALI<br/>RISPETTO ALL'ALiquota BASE</b></p>   |

Preso atto che, ai sensi del comma 757, art. 1, Legge 27 dicembre 2019, n. 160, la delibera di approvazione delle aliquote deve essere redatta accedendo all'applicazione disponibile nel Portale del Federalismo Fiscale che consente di elaborare il prospetto delle aliquote, il quale forma parte integrante della delibera stessa. La delibera approvata senza il prospetto non è idonea a produrre effetti. Con Decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze sono stabilite le modalità di elaborazione e di successiva trasmissione al Dipartimento delle Finanze del Ministero dell'Economia e delle Finanze del prospetto delle aliquote;

Rilevato che alla data di approvazione della presente delibera non è stato ancora emanato il decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze di cui sopra

Richiamata pertanto la Risoluzione del Ministero dell'Economia e delle Finanze n. 1/DF del 18 febbraio 2020, secondo la quale, per l'anno 2020 e fino all'adozione del suddetto decreto, la trasmissione della delibera di approvazione delle aliquote IMU deve avvenire mediante semplice inserimento del testo nell'apposita sezione del Portale del Federalismo Fiscale;

Visto il comma 767, art. 1, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160, secondo il quale *"le aliquote e i regolamenti hanno effetto per l'anno di riferimento a condizione che siano pubblicati sul sito internet del Dipartimento delle Finanze del Ministero dell'Economia e delle Finanze, entro il 28 ottobre dello stesso anno. Ai fini della pubblicazione, il comune è tenuto a inserire il prospetto delle aliquote di cui al comma 757 e il testo del regolamento, entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno, nell'apposita sezione del Portale del Federalismo Fiscale. In caso di*



*mancata pubblicazione entro il 28 ottobre, si applicano le aliquote e i regolamenti vigenti nell'anno precedente";*

Dato atto che la presente proposta, se compatibile con i tempi di convocazione del Consiglio Comunale, verrà sottoposta all'esame della competente Commissione Consiliare;

Visto che sulla presente proposta occorre acquisire:

- il parere di regolarità tecnica del Dirigente del Settore Segreteria Generale – Tributi – Entrate, ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs. n. 267/2000;
- il parere di regolarità contabile del Dirigente del Settore Servizi Economici e Finanziari, ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs. n. 267/2000;

Visto il Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

Visto lo Statuto Comunale;

per le ragioni sopra esposte,

### **S I P R O P O N E   D I   D E L I B E R A R E**

1. di approvare quanto in narrativa quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. di determinare per l'anno 2021 le aliquote e detrazioni per l'applicazione dell'Imposta Municipale Propria (IMU), come di seguito specificato:

|                                 |  |
|---------------------------------|--|
| <b><u>0,6 PER<br/>CENTO</u></b> | <b>ALIQUOTA PER ABITAZIONE PRINCIPALE E RELATIVE<br/>PERTINENZE (cat. catastali A/1, A/8 E A/9)<br/>AUMENTATA DI 0,10 PUNTI PERCENTUALI<br/>RISPETTO ALL'ALIQUOTA BASE</b><br><br>Ai sensi del comma 740, art. 1, della Legge di Bilancio 2020, il possesso dell'abitazione principale o assimilata non costituisce presupposto dell'imposta, salvo che si tratti di un'unità abitativa classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9. Si intende, per effettiva abitazione principale, l'immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare nel quale il possessore e i componenti del suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente. L'aliquota si applica anche alle pertinenze classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7 nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo.<br>È considerata, altresì, abitazione principale l'unità immobiliare posseduta da anziani o disabili che acquisiscono la propria residenza in istituto di ricovero o sanitario a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata. In caso di più unità immobiliari, la predetta agevolazione può essere applicata ad una sola unità immobiliare.<br><br>Dall'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, nonché |
|---------------------------------|--|

|                                     |   |
|-------------------------------------|---|
| <p><b><u>DETRAZIONE</u></b></p>     | <p>per le relative pertinenze, si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, <b>€ 200.00</b> rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica.</p> <p>La suddetta detrazione si applica anche agli alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti autonomi per le case popolari (IACP) o dagli enti di edilizia residenziale pubblica, comunque denominati, aventi le stesse finalità degli IACP, istituiti in attuazione dell'articolo 93 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616.</p>  |
| <p><b><u>1,06 PER CENTO</u></b></p> | <p><b>ALIQUOTA DI BASE DI CUI AL COMMA 754, ART. 1, DELLA LEGGE N. 160/2019 AUMENTATA DI 0,20 PUNTI PERCENTUALI</b></p>   |
| <p><b><u>0,6 PER CENTO</u></b></p>  | <p><b>DIMINUZIONE DI 0,26 PUNTI PERCENTUALI</b></p> <p>Tale aliquota si applica a favore dei possessori di immobili ad uso abitativo (comprese le pertinenze) che vengono locati mediante la stipula di un contratto a canone "concordato", formato sulla base degli accordi di cui all'art. 2 , comma 3, della legge 9 dicembre 1998, n. 431, in cui, tutti i conduttori intestatari del contratto abbiano la propria residenza (l'imposta così determinata si riduce del 25% art. 1, comma 760, della Legge n. 160/2019), secondo quanto previsto dall'art. 4 Legge 431/98, dal DM Infrastrutture e Trasporti del 16.01.2017 e dall'accordo territoriale per la stipula dei contratti a canone di locazione concordato;</p> <p>Tale aliquota, si applica, inoltre, per l'unità immobiliare ad uso abitativo e relative pertinenze possedute, a titolo di proprietà o usufrutto, da cittadini italiani residenti all'estero, a condizione che l'abitazione non risulti locata o data in comodato d'uso. Tale aliquota si applica limitatamente ad una unità immobiliare e relative pertinenze classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo.</p> |
|                                     | <p><b>AUMENTO DI 0,10 PUNTI PERCENTUALI</b></p> <p>Tale aliquota si applica:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) a favore di possessori di immobili (con relative pertinenze) con contratto regolarmente registrato, per il periodo di effettiva locazione;</li> <li>2) unità immobiliari ad uso abitativo, con relative pertinenze, date in comodato gratuito a parenti in linea retta di primo grado (comodato <b>NON</b> registrato) che la utilizzino quale abitazione principale da almeno anni tre.</li> <li>3) alle unità immobiliari (ad eccezione di quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9) concesse in comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado che la utilizzano come abitazione principale, a condizione che il contratto sia registrato e che il comodante possieda al</li> </ol>   |

|                                     |  |
|-------------------------------------|--|
| <p><b><u>0,96 PER CENTO</u></b></p> | <p>massimo due unità abitative nello stesso comune in cui è ubicato l'immobile concesso in comodato (di cui una adibita a propria abitazione principale) e risieda anagraficamente nonché dimori abitualmente nello stesso comune in cui è situato l'immobile concesso in comodato. Questo beneficio si estende, in caso di morte del comodatario, al coniuge di quest'ultimo in presenza di figli minori (art. 1, comma 747, Legge di Bilancio 2020). In questo caso, la base imponibile è ridotta del 50 per cento;</p> <p>4) aree edificabili;</p> <p>5) ulteriori pertinenze di abitazione principale.</p> |
| <p><b><u>0,97 PER CENTO</u></b></p> | <p style="text-align: center;"><b>AUMENTO DI 0,11 PUNTI PERCENTUALI</b></p> <p>Tale aliquota si applica per le seguenti unità immobiliari:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. categoria catastale A10</li> <li>2. categoria catastale C 01</li> <li>3. categoria catastale C 03</li> <li>4. categoria catastale D ad <b>esclusione della categoria D05 alla quale viene applicata l'aliquota ordinaria del 1,06 per cento.</b></li> </ol>   |
| <p><b><u>0,96 PER CENTO</u></b></p> | <p style="text-align: center;"><b>ALIQUOTA PER I TERRENI AGRICOLI<br/>AUMENTATA DI 0,20 PUNTI PERCENTUALI<br/>RISPETTO ALL'ALIQUOTA BASE</b></p>   |
| <p><b><u>0,25 PER CENTO</u></b></p> | <p style="text-align: center;"><b>ALIQUOTA PER I FABBRICATI COSTRUITI E DESTINATI DALL'IMPRESA<br/>COSTRUTTRICE ALLA VENDITA, FINTANTO CHE PERMANGA TALE<br/>DESTINAZIONE E NON SIANO IN OGNI CASO LOCATI,<br/>AUMENTATA DI 0,15 PUNTI PERCENTUALI<br/>RISPETTO ALL'ALIQUOTA BASE</b></p>  |

3. di rilevare che ai sensi dell'art. 1, comma 741, lett. c), della Legge 27 dicembre 2019, n. 160, sono considerate abitazioni principali (a tal fine si ricorda che il possesso dell'abitazione principale non costituisce più presupposto dell'imposta):
- le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari;
  - le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa destinate a studenti universitari soci assegnatari, anche in assenza di residenza anagrafica;
  - i fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali come definiti dal decreto del Ministro delle Infrastrutture 22 aprile 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 146 del 24 giugno 2008, adibiti ad abitazione principale;

- la casa familiare assegnata al genitore affidatario dei figli, a seguito di provvedimento del giudice che costituisce, altresì, ai soli fini dell'applicazione dell'imposta, il diritto di abitazione in capo al genitore affidatario stesso;
  - ad un solo immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, posseduto e non concesso in locazione, dal personale in servizio permanente appartenente alle Forze Armate e alle Forze di Polizia ad ordinamento militare e da quello dipendente delle Forze di Polizia ad ordinamento civile, nonché dal personale del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, e, fatto salvo quanto previsto dall'art. 28 comma 1, del D. Lgs 19.05.2000 n. 139, dal personale appartenente alla carriera prefettizia, per il quale non sono richieste le condizioni di dimora abituale e della residenza anagrafica;
4. di rilevare, altresì, che il Comune con Regolamento ha stabilito di considerare assimilata all'abitazione principale l'unità immobiliare posseduta da **anziani o disabili** che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata (art. 1, comma 741, lett. c) della Legge 27 dicembre 2019, n.160);
  5. di dare atto che il gettito stimato proveniente dal tributo di cui alla presente proposta di deliberazione risulta previsto nello schema di bilancio di previsione per l'anno 2021/2023 in fase di approvazione;
  6. di dare atto che la deliberazione derivante dalla presente proposta produce effetti, ai sensi dell'articolo 1, comma 767, della Legge 27 dicembre 2019, n.160, dal 1° gennaio 2021;
  7. di inserire la deliberazione conseguente la seguente proposta nell'apposita sezione del portale del federalismo fiscale entro il termine del 14 ottobre affinché venga pubblicata nel sito internet del Dipartimento delle Finanze del Ministero dell'Economia e delle Finanze entro il 28 ottobre, dando atto che alla data di approvazione della suddetta non è stato ancora emanato il decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze con cui sono stabilite le modalità di elaborazione e di successiva trasmissione al Dipartimento delle finanze del prospetto delle aliquote di cui al comma 757 art. 1 della legge 160/2019;
  8. di richiamare la Risoluzione del Ministero dell'Economia e delle Finanze n. 1/DF del 18 febbraio 2020, secondo la quale, per l'anno 2020 e fino all'adozione del suddetto decreto, la trasmissione della delibera di approvazione delle aliquote IMU deve avvenire mediante semplice inserimento del testo nell'apposita sezione del Portale del Federalismo Fiscale;
  9. di pubblicare la deliberazione conseguente la presente proposta, con tutti i suoi allegati:
    - sul sito internet del Comune, sezione Tributi;
    - all'Albo Pretorio del Comune;
  10. di dichiarare l'atto derivante dalla presente proposta, con distinta votazione, ravvisatane l'urgenza, immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma

4, del D. Lgs. n. 267/2000 e s.m.i.

La presente seduta si svolge in modalità di videoconferenza secondo quanto previsto dal D.L. n. 18 del 17.03.2020 all'art. 73 nonché in conformità a quanto disciplinato con decreto del Presidente del Consiglio comunale n. 16 del 28.10.2020. Si dà altresì atto che il Segretario Generale ed il Presidente del Consiglio comunale assistono alla seduta dalla sede municipale.

## IL CONSIGLIO COMUNALE

Esaminato il sopra riportato documento istruttorio;

Ritenuto di condividere le conclusioni cui giunge l'istruttoria;

Richiesti e formalmente acquisiti i pareri previsti dall'ordinamento delle autonomie locali per il perfezionamento dell'atto deliberativo;

Visti i Decreti del Sindaco nn.1 del 29/01/2018, 13 del 7/11/2018, 14 del 27/12/2018, 10 del 31.12.2019, 2 del 31.1.2020, 3 del 26/2/2020, 4 del 23/3/2020, 9 del 4/6/2020, n. 15 del 25.09.2020, 1 del 18.01.2021, 2 del 25.01.2021 e 3 del 28.01.2021 con i quali sono stati conferiti gli incarichi dirigenziali attualmente in corso;

Vista la vigente dotazione organica e la struttura organizzativa dell'Ente;

Rilevata la propria competenza in merito;

con voti favorevoli 10, contrari // , astenuti 4 (Bragagnolo, Petrozzi, Del Vecchio, Marinangeli) resi nelle forme di legge e di Statuto,

## DELIBERA

- per le ragioni espresse in premessa, di approvare integralmente quanto proposto e contenuto nel surriportato documento istruttorio;
- Con successivi voti favorevoli 10, contrari // , astenuti 4 (Bragagnolo, Petrozzi, Del Vecchio, Marinangeli) espressi dal collegio deliberante, la presente deliberazione viene resa immediatamente eseguibile ai sensi dell'art.134, comma 4, del Testo Unico degli EE.LL., approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000, n.267, pubblicato in G.U. 227 del 28.9.2000 - Suppl. Ordinario n.162.

## PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

Il Dirigente ai sensi dell'art. 147/bis del TUEL 267/2000 e dell'art. 11 del Regolamento sui controlli interni in ordine alla proposta **n.ro 436 del 04/03/2021** esprime parere **FAVOREVOLE**.

Parere firmato dal Dirigente **Dott. VESPRINI DINO** in data **09/03/2021**

---

**PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE**

Il Dirigente dell'area Economica Finanziaria, ai sensi del D.Lgs. 267/2000 art. 151 c. 4, in ordine alla regolarità contabile sulla proposta **n.ro 436 del 04/03/2021** esprime parere **FAVOREVOLE**

Parere firmato dal Dirigente **Dr.ssa FANESI IRAIDE** in data **10/03/2021**

---

**LETTO APPROVATO E SOTTOSCRITTO**

Presidente  
**Dott. CATALINI GIUSEPPE**

Vice Segretario Comunale  
**Avv. POPOLIZIO CARLO**

---

**NOTA DI PUBBLICAZIONE N. 693**

Ai sensi dell'art. 124 del T.U. 267/2000 il Responsabile della Pubblicazione **Avv. POPOLIZIO CARLO** attesta che in data **06/04/2021** si è proceduto alla pubblicazione sull'Albo Pretorio.

Nota di pubblicazione firmata da **Avv. POPOLIZIO CARLO** il **06/04/2021**.

La Delibera è esecutiva ai sensi ex art. 134, comma 4 del T.U.E.L..